

**Allegato A)**  
Delibera C.C. n. 27 del 06/11/2025  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. G. Ciulla



***Comune di Casalromano***  
***Provincia di Mantova***

**Razionalizzazione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al  
31/12/2024**

## 1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house providing"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

### **Novità apportate dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)**

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) all'articolo 1, commi 721-724, ha introdotto alcune disposizioni che modificano ed integrano il Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i., intervenendo su alcuni aspetti significativi relativi agli obblighi di alienazione.

In particolare, il comma 723, prevede la possibilità di derogare all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i., commi 4 e 5, senza l'applicazione delle sanzioni ivi previste (scadenza di alienazione e divieto di esercizio dei diritti di socio, nel caso in cui le stesse abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile). In tal caso, gli enti locali possono mantenerne la partecipazione fino al 31 dicembre 2021.

Con nota n. 21 del 06/03/2019, l'ANCI fornisce una lettura coordinata di tale disciplina con quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i. che regola una procedura di carattere ordinario, con cadenza annuale, a decorrere dal 2018, per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che fa seguito a quella straordinaria di cui all'articolo 24 e ha ad oggetto le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017). In particolare, ritiene che il comma 7 dell'articolo 20 del succitato decreto (recante la disciplina delle sanzioni in caso di mancata razionalizzazione periodica), richiamando a sua volta i commi 4 e 5 dell'articolo 24, la cui applicazione è sospesa per effetto del nuovo comma 5bis dello stesso articolo introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, induca ad interpretare che - anche per le revisioni annuali e solo per le società con bilancio in utile nel triennio 2014-2016 - si possa derogare all'obbligo di dismissione della partecipazione, almeno fino al 31 dicembre 2021, e senza incorrere in nessuna sanzione.

## **2. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

## Ricognizione straordinaria

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazione detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19 / SEZAUT / 2017 / INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. **34** del **28/09/2017** questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la **ricognizione straordinaria** delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. Dal suddetto piano è scaturito che le partecipazioni detenute dal Comune di Casalromano:

- 1) siano riconducibili delle categorie ex art. 4, commi 1- 3, T.U.S.P. in quanto tutte offrono servizi pubblici di interesse generale sul territorio comunale;
- 2) rispettino o abbiano già intrapreso azioni per adeguarsi ai requisiti ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.

pertanto questo Comune ha concluso di mantenere la partecipazioni in essere, senza operare interventi di razionalizzazione.

## Ricognizione ordinaria

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredata da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.


I provvedimenti di razionalizzazione periodica delle società partecipate, adottati dall'Ente sono i seguenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2018 di razionalizzazione periodica delle società detenute alla data del 31/12/2017;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2019 di razionalizzazione periodica delle società detenute alla data del 31/12/2018;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/12/2020 di razionalizzazione periodica delle società detenute alla data del 31/12/2019;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25/11/2021 di razionalizzazione periodica delle società detenute alla data del 31/12/2020;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/11/2022 di razionalizzazione periodica delle società detenute alla data del 31/12/2021;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19/12/2023 di razionalizzazione periodica delle società detenute alla data del 31/12/2022;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2024 di razionalizzazione periodica delle società detenute alla data del 31/12/2023;

Tutti i provvedimenti sopracitati non prevedevano azioni di razionalizzazione delle partecipazioni, bensì il mantenimento di tutte le partecipazioni in essere.

### 3. Partecipazioni societarie

Il Comune di Casalromano partecipa al capitale delle seguenti società:



Il Comune di Casalromano non ha propri rappresentanti in organi di governo (amministrazione e controllo) di società oggetto della presente rilevazione.

#### 1) APAM SPA - AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA

La quota di partecipazione del Comune di Casalromano in APAM Spa è pari allo **0,14%**, che corrisponde a 20.000 azioni per un valore complessivo di € 6.400,00.

La società, fondata nel 1996, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- \_ gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi;
- \_ gestione diretta ed indiretta, anche mediate società controllate, di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano ed extraurbano, in ogni forma e con ogni mezzo;
- \_ lo svolgimento, direttamente o mediante società controllate, di ogni altro servizio sussidiario, integrativo e/o complementare al trasporto pubblico di linea.

Apam Spa partecipa, con una quota del 54,91% in **APAM Esercizio Spa** che si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed interurbano nel territorio della Provincia di Mantova.

## **2) SIEM SPA**

La quota di partecipazione del Comune di Casalromano in SIEM – Società Intercomunale Ecologica Mantovana Spa è pari allo **0,35%**, che corrisponde a 3.486 azioni per un valore complessivo di € 1.743,00.

SIEM Spa nasce nel 1995 a seguito della trasformazione del CIME (Consorzio Intercomunale Mantovano per l'Ecologia) ed è costituita dai Comuni mantovani e dall'Amministrazione Provinciale di Mantova. L'attività della Società fino al 2009 ha avuto come oggetto la raccolta, il recupero, la trasformazione, il trasporto e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti urbani.

L'attività è successivamente stata integrata con la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa, nonché con tutte le attività inerenti l'igiene urbana. Nel corso dell'anno 2010 SIEM ha fuso per conferimento il proprio ramo operativo in Mantova Ambiente Srl, dando origine ad un unico gestore del servizio rifiuti sul territorio provinciale di cui SIEM detiene il 36%. Da quel momento SIEM ha rivolto la propria attività esclusivamente alla gestione "post mortem" delle discariche esistenti.

Le società partecipate da SIEM Spa sono:

- la già citata **Mantova Ambiente Srl** di cui SIEM detiene il 36%, che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia del territorio e cura del verde pubblico;
- **Mantova energia Srl** di cui SIEM detiene il 2,50%, che si occupa di ricerca, progettazione, realizzazione e manutenzione di macchine ed impianti per il recupero e lo sfruttamento dell'energia da fonti alternative e convenzionali e la salvaguardia delle risorse ambientali, nonché la produzione, la trasformazione e la vendita di energia.

Come già indicato nei precedenti piani di razionalizzazione, dal momento che il servizio di igiene urbana è gestito da Mantova Ambiente e che SIEM partecipa al capitale di Mantova Ambiente, risulterebbe più razionale un'operazione di incorporazione tra le due realtà. Allo stato attuale risulta che tali operazioni di incorporazione siano in corso;

Le motivazioni che portano alla proposta di mantenimento della partecipazione tengono conto del fatto che:

- la società svolge la gestione post operativa di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova. Tale attività, imposta dalla normativa vigente in materia ambientale, costituisce parte del ciclo integrato dei rifiuti e, quindi, un servizio di interesse generale [come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto n. 175]. Il suo mancato svolgimento causerebbe conseguenze negative, sotto il profilo sanitario e ambientale, all'intero territorio provinciale;
- una cessione della partecipazione appare difficilmente compatibile – alla luce degli attuali assetti organizzativi – con gli obblighi di legge gravanti sulla società (e sugli enti soci) in relazione alla gestione post operativa delle discariche e con la pianificazione del ciclo integrato d'ambito;
- sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ex art. 5, D.Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che l'attività caratteristica non determina costi o diversi oneri diretti a carico degli enti soci, a ciò provvedendosi con apposito fondo di bilancio della società. Scelte differenti appaiono difficilmente configurabili alla luce della particolarità dell'attività concretamente perseguita (gestione post operativa delle discariche).

Nel corso del 2009 la società è stata oggetto di indagini in merito al corretto smaltimento dei rifiuti, da tali indagini è scaturito il sequestro degli impianti (sistema di insufflazione aria) e delle balle stoccate di CDR, nonché la confisca del profitto oggetto di reato. A fini cautelativi la Società ha provveduto a costituire un apposito fondo pari ad € 2.966.667,80. Dopo diversi tentativi da parte della società di ottenere la revoca della confisca, la Corte di Cassazione con sentenza n. 45315 del 12/10/2023 ha dichiarato definitivamente inammissibile il ricorso rendendo così definitiva la confisca del profitto sopracitato.

La ricerca di una soluzione condivisa ha portato, dopo una serie di incontri avvenuti nel corso dell'anno 2023 e l'istituzione di un tavolo di lavoro, alla formulazione di un accordo con la società TEA Spa che prevedeva la messa a disposizione da parte di TEA dalla liquidità necessaria per l'estinzione della confisca e la redazione di un progetto di fusione.

Nel corso del 2024 il progetto per la gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni della provincia di Mantova è stato approvato dai soci di TEA Spa e SIEM Spa e successivamente trasmesso ai comuni soci per l'approvazione. Il comune di Casalromano con deliberazione n. 43 del 28/11/2024 ha provveduto all'approvazione dell'accordo in parola confermando il proprio interesse alla realizzazione di un'aggregazione volontaria tra i comuni della provincia di Mantova, funzionale alla migliore organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, anche attraverso l'integrazione e l'implementazione del sistema impiantistico pubblico e la realizzazione di economie di scala.

### **3) SISAM SPA**

La quota di partecipazione del Comune di Casalromano in S.I.S.A.M. Spa è pari allo **2,04%**, che corrisponde a 10.373 azioni per un valore complessivo di € 41.492,00 (in precedenza € 5.186,50). Con atto del 22/12/2020 SISAM Spa ha deliberato l'aumento di capitale sociale da € 254.827,50 ad € 2.038.620,00. Tale aumento è stato realizzato in modo gratuito e pertanto non ha previsto nuovi

conferimenti da parte degli Enti soci ma sono state convertite a capitale sociale le riserve già esistenti. Il valore nominale delle azioni è quindi passato da € 0,50 ad € 4,00.

Nell'anno 2020, inoltre, vi è stata la ristrutturazione societaria del gruppo SISAM in quanto si è concretizzata **la fusione per incorporazione della società SISAM Gestione Patrimonio SrL in SISAM Servizi SrL con effetto dal 01/01/2020**. La riorganizzazione è stata realizzata per adeguare l'assetto del gruppo al quadro normativo delineatosi, in particolare, a seguito del D.Lgs. 175/2016, nonché per ottimizzare la gestione e lo sviluppo dei servizi erogati sul territorio.

Nel corso dell'anno 2022, inoltre, è stato avviato il processo di adeguamento degli statuti di SISAM SPA con relativo allegato denominato “Regolamento del comitato unico per il controllo analogo”, nonché di SISAM Servizi srl e SICAM srl, al fine di renderli idonei a stabilire un sistema di controllo “analogo” in linea con la normativa vigente e con le indicazioni di ANAC e così in grado di assicurare un adeguato controllo congiunto da parte degli enti locali soci su SISAM e, a cascata, sulle società controllate.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 11/09/2025 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società SISAM Servizi S.r.l. nella società SICAM S.r.l. e contestuale fusione inversa tra la società SISAM Spa (incorporata) e SICAM S.r.l. (incorporante).

Le società controllate dal SISAM Spa sono:



- **Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano srl (Sicam srl)**, società a socio unico (quota del 100% detenuta da Sisam SpA) con sede in Largo Anselmo Tommasi, 18 – capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato, costituita il 03/07/2007. Si tratta di una società che opera esclusivamente nel settore del servizio idrico integrato sia per quanto riguarda la gestione delle reti che l'erogazione del servizio. Sicam, è una società al 100% pubblica, e risulta essere affidataria del contratto di servizio con l'Ato di Mantova per 21 Comuni dell'Area 1 con scadenza al 28/11/2025. Sicam si qualifica dunque come lo strumento operativo attraverso il quale i Comuni organizzano e gestiscono il servizio idrico integrato nel loro territorio di pertinenza, secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e assicurando un servizio di qualità. La gestione secondo il modello dell'in house providing garantisce il totale controllo pubblico da parte degli enti locali soci di Sisam SpA;

- **Sisam Servizi srl (Sis@m Servizi srl)**, società a socio unico (quota del 100% detenuta da Sisam SpA) con sede in Largo Anselmo Tommasi, 18 – capitale sociale Euro 25.000,00 interamente versato,

costituita il 22/12/2012. La costituzione di questa società è risultata indispensabile per ottemperare alle disposizioni di legge che vietano la possibilità di svolgere all'interno delle medesime società categorie di servizi di diversa natura quali i servizi pubblici (SII) e i servizi strumentali offerti in regime di in house providing.

#### **4) GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA SCRL (ex OGLIO PO TERRE D'ACQUA SCRL)**

Come già anticipato nel piano riferito all'annualità precedente, con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/09/2019 è stata approvata la  **fusione per incorporazione di Oglia Po terre d'acqua s.c.r.l. in GAL Oglia Po s.c.r.l.**, con il fine principale di ottenere una semplificazione (rispetto precedente esistenza di due società con le medesime finalità), e conseguire un assetto organizzativo gestito e orientato ad attività svolte secondo efficienza, efficacia e qualità.


La quota di partecipazione del Comune di Casalromano in GAL Oglio Po Terre d'Acqua società consorile a responsabilità limitata, a seguito di fusione per incorporazione, è pari **euro 553,28** nominali.

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL (Piano di Sviluppo Locale) approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader, nonché di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata. La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci, che con quelle di terzi in genere. La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

**Si riportano in allegato le schede di rilevazione per la revisione periodica delle società partecipate (allegato B).**

#### **4. Partecipazioni non societarie**

Per completezza si aggiunge che il Comune di Casalromano detiene una partecipazione nelle seguenti forme associative:



## **PARK OGLOIO SUD**

La partecipazione detenuta dal Comune di Casalromano in Parco Oglio Sud è pari al **1,48%**. Essendo un ente parco, Parco Oglio Sud, non rientra nelle tipologie societarie oggetto del presente piano.

## **CEV – CONSORZIO ENERGIA VENETO**

La partecipazione detenuta dal Comune di Casalromano nel Consorzio Energia Veneto (C.E.V.) è pari al **0,12%**. Essendo un consorzio, il C.E.V., non rientra nelle tipologie societarie oggetto del presente piano.

Il Consorzio CEV è un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'art.2602 del Codice Civile, di diritto privato in controllo pubblico.

Essendo un consorzio, il C.E.V., non rientra nelle tipologie societarie oggetto del presente piano.

Per completezza di informazione si rileva che Il Consorzio, non avendo partecipazioni di alcun tipo in altri soggetti, non genera partecipazioni indirette per i propri Consorziati e che nessun amministratore del Comune di Casalromano partecipa agli organi di governo del Consorzio stesso.

Inoltre, le partecipazioni di seguito riportate, che il Consorzio deteneva, sono state tutte cedute:

- partecipazione in GLOBAL POWER SPA - Ceduta in data 28/12/2015;
- partecipazione in GLOBAL POWER SERVICE SPA - Ceduta in data 22/01/2016;
- partecipazione in E-GLOBAL SERVICE SPA - Ceduta in data 22/01/2016

Lo Statuto è stato modificato ed aggiornato con atto notarile del 11/05/2017 NR. REP. 1582 .

## **ASPA – AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ASOLANO**

La partecipazione detenuta dal Comune di Casalromano in ASPA è pari ad **€ 755,00** nominali. Essendo un’azienda speciale di cui al D.Lgs. 267/2000, ASPA non rientra nelle tipologie societarie oggetto del presente piano.

ASPA è stata costituita nel maggio 2018, con il fine di provvedere all’esercizio dei servizi socioassistenziali, socio-sanitari integrati e, più in generale alla gestione integrata dei servizi alla persona.

## **5. Conclusioni**

Tenuto conto che i criteri per la revisione delle partecipazioni societarie sono dettate dagli articoli 4 e 20 del T.U.S.P., di cui si riporta il contenuto:

### **Articolo 4**

La disposizione interviene sul delicato aspetto inherente le finalità perseguitibili attraverso le società partecipate. Il provvedimento stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Ciò posto, il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

- a) produzione di un SIG (servizio di interesse generale), inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi. Peraltro, in virtù dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata, il Decreto ha aggiunto il comma 9bis, consentendo alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale deroga è consentita sia per i servizi in corso, purché siano stati affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, ma anche per nuovi servizi che verranno affidati in futuro (sempre con gara), di fatto consentendo alle società partecipate di correre a dette gare. Va sottolineato come la norma faccia salva l'applicazione dell'articolo 16 del provvedimento che disciplina specificamente le società "in house", con la conseguenza logico – giuridica che alle stesse è consentito di partecipare a gare ad evidenza pubblica extra –ambito.
- b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inherente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti. Il Decreto correttivo specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche "allo svolgimento delle loro funzioni";
- e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le *start-up* e agli *spin-off* universitari previste dalla legge n. 240/2010 s.m.i.. Il Decreto correttivo (art. 4) integra il comma 7, estendendo la possibilità di partecipare a società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (mentre al comma 8 è aggiunto un nuovo periodo, che consente alle università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche).

È sancito inoltre che le società *in house*, (c. 4) abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco (ovviamente al netto del partenariato), mentre il c. 5 vieta alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le c.d. holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Infine è previsto, (c. 9) che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell'organo di vertice dell'amministrazione richiedente, possa prevedere una esclusione totale o parziale alle restrizioni in materia di costituzione di società o partecipazione, per singole società a partecipazione pubblica – aventi ovviamente finalità istituzionali - in base alla misura, alla qualità della partecipazione, all'attività svolta ed al relativo interesse pubblico ovvero per agevolarne la quotazione; tale DPCM è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Il Decreto correttivo estende tale possibilità anche ai provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione, inerenti società a partecipazione regionale, che devono essere adottati ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità; i provvedimenti saranno poi trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura competente presso il Ministero dell'economia e finanze ed alle commissioni parlamentari competenti.

## **Articolo 20**

La norma stabilisce che l'Ente provveda annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica.

Nel caso in cui ricorrono i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;

- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Sul punto, a seguito dell'accoglimento delle richieste dell'Associazione, il Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;
- e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;
- f) contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'art. 24 commi 4 e 5 (obbligo di alienazione) **non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione**. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione (art. 24 c 5-bis).

L'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano. Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Per effetto di quanto stabilito dal Decreto correttivo l'intero articolo 20 non si applica - nei primi 5 anni dalla loro costituzione - alle società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari o degli enti di ricerca, nonché alle società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Inoltre, per effetto dell'art. 17, c. 12-sexies, le PA possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco; per tali società non si applica l'art. 20, comma 2, lett. a) ed e) di cui sopra, mentre l'art. 14, c. 5 (in tema di operazioni straordinarie in società in perdita da tre esercizi).

A seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo gli enti e le altre P.A. devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere (c. 5) in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500 mila euro.

Tutto ciò premesso,

si ritiene che le partecipazioni detenute dal Comune di Casalromano, elencate nel paragrafo 3 alla presente relazione:

- siano riconducibili delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U.S.P. in quanto tutte offrono servizi pubblici di interesse generale sul territorio comunale;
- rispettino o abbiano intrapreso azioni per adeguarsi ai requisiti ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.

In particolare:

- 1) APAM Spa detiene il 54,93% di APAM ESERCIZIO SPA, società in cui viene esercitata tutta l'attività operativa del trasporto pubblico locale. APAM spa ha gestione del patrimonio immobiliare e finanziario del Gruppo. Nel bilancio Consolidato del gruppo sono rispettati tutti i parametri previsti dal TUSP. La partecipazione è strutturalmente funzionale al governo e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, si ritiene pertanto che, allo stato attuale, non debbano essere intraprese ulteriori azioni;
- 2) SIEM Spa svolge la gestione post operativa di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova. Tale attività, imposta dalla normativa vigente in materia ambientale, costituisce parte del ciclo integrato dei rifiuti e, quindi, un servizio di interesse generale [come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto n. 175]. Il suo mancato svolgimento causerebbe conseguenze negative, sotto il profilo sanitario e ambientale, all'intero territorio provinciale. Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ex art. 5, D.Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che l'attività caratteristica non determina costi o diversi oneri diretti a carico degli enti soci, a ciò provvedendosi con apposito fondo di bilancio della società. Scelte differenti, rispetto al mantenimento della partecipazione, appaiono difficilmente configurabili alla luce della particolarità dell'attività concretamente perseguita (gestione post operativa delle discariche). Una cessione della partecipazione appare difficilmente compatibile – alla luce degli attuali assetti organizzativi – con gli obblighi di legge

- gravanti sulla società (e sugli enti soci) in relazione alla gestione post operativa delle discariche e con la pianificazione del ciclo integrato d'ambito;
- 3) SISAM SpA possiede tutti i presupposti di legittimità richiesti per il mantenimento;
  - 4) GAL TERRE DEL PO società consortile a responsabilità limitata non rispetta due delle condizioni di cui all'articolo 20, tuttavia essendo una società di nuova costituzione ed essendo costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6 TUSP) si ritiene che non vi siano azioni da intraprendere. La società sarà monitorata e saranno dati aggiornamenti nei prossimi piani.

Per quanto sopra esposto, il Comune di Casalromano intende **mantenere tutte le partecipazioni in essere.**

Casalromano, lì 27/10/2025

La Responsabile del Servizio

*F.to dott.ssa Cristina Giudici*